

COMUNE DI GRASSOBBIO  
Provincia di Bergamo

NORME E DIRETTIVE  
PER  
L'ATTIVITA' DEL COMMERCIO  
SU  
AREE PUBBLICHE

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 01.04.1996)

## SOMMARIO

- CAPITOLO I	– CONSIDERAZIONI GENERALI	pag. 4
- CAPITOLO II	– CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	6
- 2.1. Zone extraurbane		7
- 2.2. Zone di nuova edificazione		7
- 2.3. Zone turistiche		7
- 2.4. Zone urbane		7
- 2.5. Fiere e Sagre		8
- 2.6. Commercio in forma itinerante		8
- CAPITOLO III	– OBIETTIVI E DISPOSIZIONI DELLA L. 112/91	9
- 3.1. Definizione di commercio su aree pubbliche		10
- 3.2. Norme per l’istituzione dei mercati		10
- 3.3. Norme e direttive per il funzionamento del mercato e delle altre forme di commercio		10
- CAPITOLO IV	– AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	11
- 4.1. Autorizzazione comunale		12
- 4.2. Modalità di presentazione della domanda		12
- 4.3. Condizioni e modalità per il rilascio dell’autorizzazione		12
- 4.4. Contenuto merceologico dell’autorizzazione		13
- 4.5. Revoca dell’autorizzazione		13
- 4.6. Subingresso		13
- CAPITOLO V	– RILEVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE COMUNALE SU AREE PUBBLICHE	16
- 5.1. Mercato di merci varie		17
- 5.2. Posteggi isolati		17
- 5.3. Posteggi utilizzati quotidianamente (almeno cinque giorni alla settimana)		17
- CAPITOLO VI	– DETERMINAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO	18
- 6.1. Produttività del settore		19
- 6.2. Produttività reale del settore		19
- 6.3. Dimensionamento dell’area da destinare al mercato di merci varie		20
- 6.4. Aree pubbliche da utilizzare quotidianamente (almeno cinque giorni alla settimana)		20
- CAPITOLO VII	– DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO	21
- 7.1. Personale preposto alla direzione del mercato		22
- 7.2. Operazioni di accesso e sgombero del mercato		22
- 7.3. Dimensionamento dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita		22
- 7.4. Assegnazione dei posteggi al mercato		22
- 7.5. Domanda per la concessione del posteggio		22

- 7.6. Condizioni per l'utilizzazione del posteggio	23
- 7.7. Trasmissione del posteggio	23
- 7.8. Assegnazione temporanea dei posteggi	23
- 7.9. Decadenza della concessione del posteggio	23
- 7.10. Revoca della concessione di posteggio	24
- 7.11. Cambio di posteggio	24
- 7.12. Pulizia del suolo pubblico	24
- 7.13. Tassa occupazione suolo pubblico e raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	24
- 7.14. Particolari divieti per i concessionari di posteggi	24
- CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI PER SAGRE, FIERE O MERCATI IN OCCASIONE DI FESTIVITA' LOCALI	26
- 8.1. Modalità di presentazione delle domande	27
- 8.2. Disposizioni per l'assegnazione dei posteggi	27
- 8.3. Condizioni per l'utilizzo del posteggio	27
- 8.4. Calendario delle Fiere, Sagre o manifestazioni	28
- CAPITOLO IX – DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE	29
- 9.1. Orari e giornate di attività	30
- 9.2. Produttori agricoli	30
- CAPITOLO X – NORME IGIENICO-SANITARIO	31
– Ordinanza 26 giugno 1995 - Requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari	33

# **CAPITOLO PRIMO**

## **CONDIZIONI GENERALI**

## **1. CONSIDERAZIONI GENERALI**

La legge 28 marzo 1991, n. 112 “norme in materia di commercio su aree pubbliche” ed il relativo regolamento di esecuzione D.M. 4 giugno 1993, n. 248, rappresenta un momento importante per il settore del commercio su aree pubbliche.

Infatti la legge 398/76 che disciplinava in precedenza la materia, pur avendo apportato notevoli innovazioni rispetto alla legge 327/34, aveva mantenuto l’attività del commercio “ambulante” condizionato a norme contenenti limitazioni discriminanti nei confronti degli altri settori commerciali.

Tali condizionamenti impedivano all’operatore di sfruttare appieno le occasioni di sviluppo dell’attività che può offrire il mercato e lo vincolavano nell’utilizzazione della propria azienda; limitazioni che risultavano ancora più evidenti a fronte delle trasformazioni verificatesi nel settore nel corso degli anni.

La nuova disciplina parte dal presupposto che gli “ambulanti” sono operatori commerciali e, quindi, inseriti nel contesto globale di programmazione dell’offerta del servizio da rendere al consumatore.

Pertanto è necessario determinare norme e direttive concernenti il settore del commercio su aree pubbliche, senza porre limiti discriminatori nei confronti degli altri settori, pur tenendo conto delle specifiche peculiarità.

Dai dati che emergono dalle rilevazioni statistiche della consistenza del settore, si assiste ad un processo di razionalizzazione che porta a constatare che le caratteristiche operative del commercio su aree pubbliche sono notevolmente cambiate, dove si sta sempre di più utilizzando il sistema di vendita basato sull’uso del posteggio anziché il sistema di vendita in forma itinerante.

Si tratterà quindi, individuando le particolarità, di definire quale dovrà essere il ruolo e lo spazio che il commercio su aree pubbliche dovrà ricoprire nell’ambito della rete distributiva al dettaglio nel territorio del comune.

## **CAPITOLO SECONDO**

### **CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

## **2. CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

La legge 112/91, riconoscendo il commercio su aree pubbliche come una delle forme distributive in cui si articola la rete commerciale al dettaglio e ponendo l'individuazione della quota di mercato ad essa destinata, impone di definire con la maggiore chiarezza possibile quali sono le caratteristiche e quale deve essere il ruolo che tale forma di commercio può assolvere.

Un primo dato è quello che l'operatore è portato alla specializzazione, restringendo la gamma di articoli trattati, potenziando così il proprio potere contrattuale nei confronti dei fornitori che spesso sono direttamente le aziende produttrici.

Inoltre la completa esposizione della merce pone il consumatore nella possibilità di scegliere liberamente senza essere soggetto a possibili condizionamenti.

Il ruolo del commercio su aree pubbliche tende quindi ad essere sempre più valorizzato contribuendo a rianimare e rivitalizzare alcune zone, favorendo anche lo sviluppo dei rapporti sociali.

Mediante la programmazione si dovrebbe anche riuscire a superare gli elementi di conflittualità con i commercianti a posto fisso.

Non solo ma, in alcuni casi, si potrebbero anche individuare interventi tali da far sì che l'attività su aree pubbliche sia integrazione, supporto e sostegno delle attività a posto fisso.

### **2.1. ZONE EXTRA-URBANE**

In tali zone, il commercio su aree pubbliche svolge un ruolo importante sia nei mercati che in forma itinerante fornendo al consumatore un servizio completamente assente o ampliando quantitativamente e qualitativamente l'offerta, creando fenomeni di gravitazione o contribuendo a contenere le evasioni verso il centro urbano e i complessi della grande distribuzione, avvantaggiando così anche il commercio fisso.

### **2.2. ZONE DI NUOVA EDIFICAZIONE**

Per queste zone il commercio su aree pubbliche può svolgere convenientemente una funzione di rifornimento dei beni di prima necessità fintanto che la rete a posto fisso non abbia completato il proprio sviluppo.

### **2.3. ZONE TURISTICHE**

Le zone turistiche sono caratterizzate da consistenti variazioni stagionali nel flusso dei consumi a cui la rete a posto fisso non è in grado di far fronte in modo completo.

Da ciò deriva la necessità dell'istituzione di mercati stagionali al fine di un più completo soddisfacimento della domanda dei consumi.

### **2.4. ZONE URBANE**

Nelle zone urbane la presenza del commercio su aree pubbliche a posto fisso si articola in due manifestazioni:

#### **- MERCATO CENTRALE:**

il ruolo dei mercati centrali, soprattutto nei centri storici, in conseguenza dello sviluppo della rete a posto fisso, tende ad un ridimensionamento.

L'attenzione dovrà quindi concentrarsi sulla razionalizzazione dell'offerta e quindi sul maggior assortimento merceologico del mercato.

In tale senso si potrà valutare la possibilità di una organizzazione del mercato in modo da esaltare al massimo la specializzazione dell'assortimento merceologico.

#### **- MERCATI REGIONALI**

Importante può essere la funzione svolta nei quartieri periferici o nelle frazioni dai mercati rionali, sia come stimolo ad un contenimento dei prezzi, sia come integrazione dell'offerta della rete a posto fisso.

## **2.5. FIERE E SAGRE**

La caratteristica fondamentale di tali manifestazioni è quella di essere legata a ricorrenze o festività tipicamente locali che le portano ad assumere un particolare significato non solo commerciale, ma anche culturale e sociale.

Determinante sarà quindi per fiere e sagre la caratterizzazione e la specializzazione dell'offerta.

## **2.6. COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

La funzione propria del commercio in forma itinerante si esplica a pieno nelle aree extraurbane e nei centri minori e quindi ne dovrà essere disincentivata la presenza nei centri urbani.

Infatti in tali zone tale attività contribuirebbe unicamente ad una ulteriore polverizzazione della rete distributiva accentuando inoltre i problemi della circolazione stradale soprattutto nei centri storici.



## **CAPITOLO TERZO**

### **OBIETTIVI E DISPOSIZIONI**

#### **DELLA LEGGE 112/91**

### **3. DEFINIZIONE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana (almeno cinque giorni);
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
- c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

#### **3.1. OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 112/91**

Il richiamo all'art. 3 della legge 112/91 è rivolto al fine che le norme e direttive per il commercio su aree pubbliche devono prevedere:

- la rilevazione della consistenza del settore commerciale in atto sul territorio;
- la determinazione della quota di mercato che dovrà essere assorbita dal commercio su aree pubbliche;
- l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere;
- la determinazione dell'ampiezza delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprese quelle da riservare agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;
- i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i canoni per l'utilizzo dei posteggi;
- le modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di competenza comunale;
- l'orario di vendita dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche;
- le zone in cui il commercio su aree pubbliche è vietato per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

#### **3.2. NORME PER L'ISTITUZIONE DEI MERCATI**

I mercati sono finora sorti in base ad esigenze sociali ed economiche, molto spesso però al di fuori di una qualsiasi programmazione.

In alcuni casi si sono venuti a creare grossi problemi di traffico o comunque a seguito delle modificazioni intervenute al tessuto urbano, la collocazione del mercato è divenuta non più rispondente a farne un centro commerciale tale da assicurare un valido servizio ai consumatori, supporto e stimolo alla razionalizzazione della rete distributiva al dettaglio.

Necessario e indispensabile, per programmare lo sviluppo e la razionalizzazione dei mercati, è quindi considerare attentamente le norme e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché gli indirizzi, che in base al comma 12, dell'art. 3, della legge 112/91, la regione è tenuta a formulare ai comuni.

#### **3.3. NORME E DIRETTIVE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLE ALTRE FORME DI COMMERCIO**

**A)-** Le norme e direttive per il funzionamento del mercato devono, tra l'altro, prevedere:

- la cadenza giornaliera, nell'ambito della settimana, in cui viene svolto il mercato;
- l'ampiezza dei posteggi, i relativi canoni, le modalità di assegnazione e le disposizioni per la sospensione o la revoca dei posteggi;
- l'orario di vendita;
- le disposizioni per la pulizia dell'area del posteggio;
- le disposizioni per l'assegnazione giornaliera di posteggi temporaneamente non occupati.

**B)**- Le norme e direttive per lo svolgimento di fiere o mercati con cadenza mensile o con più ampia durata, devono, tra l'altro, prevedere:

- le eventuali specializzazioni merceologiche;
- il giorno o i giorni di svolgimento e le modalità di presentazione delle domande di concessione del posteggio;
- la formazione della graduatoria, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 248/93.

**C)**- Le norme e direttive per il commercio in forma itinerante devono, tra l'altro, prevedere:

- le zone dove tale attività è vietata per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- le disposizioni per la sosta sia in relazione alla durata della stessa che per i luoghi nei quali può essere svolta;
- l'orario di vendita;
- il divieto di fissare limitazioni per creare zone di rispetto (distanze) a tutela degli operatori con sede stabile.

# **CAPITOLO QUARTO**

## **AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

### **PER IL**

## **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**(art. 1, comma 2, let. A, della legge 112/91)**

#### **4. AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (art. 1, comma 2, lett. a – della legge 112/91)**

Le presenti disposizioni concernenti l'autorizzazione comunale per il commercio su aree pubbliche, sono redatte secondo quanto previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 e dal D.M. 4 giugno 1993, n. 248, nonché dalla legge 426/71 e D.M. 375/88, in quanto applicabili.

##### **4.1. AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

Per esercitare quotidianamente (almeno cinque giorni alla settimana) il commercio su aree pubbliche, anche in posteggi dislocati in diverse località del comune, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 112/91, è necessario ottenere la prescritta autorizzazione da rilasciarsi da parte del Sindaco.

##### **4.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente punto 4.1., deve essere redatta in competente carta legale ed inviata al Sindaco mediante raccomandata e deve contenere:

- generalità o ragione sociale;
- nazionalità;
- codice fiscale;
- indirizzo o sede legale;
- camera di commercio presso la quale è stata ottenuta l'iscrizione al R.E.C., indicando numero e data d'iscrizione e le tabelle merceologiche per le quali si è ottenuta l'iscrizione;
- le tabelle merceologiche contenenti i prodotti che si intendono porre in vendita;
- la localizzazione e le dimensioni dell'area;
- l'indicazione se trattasi di autorizzazione stagionale o permanente.
- l'indicazione di essere o meno già titolare di altra autorizzazione commerciale (commercio su aree pubbliche-commercio in sede stabilile-somministrazione di alimenti e bevande).

In caso di presentazione di domande incomplete, il responsabile dell'ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. I termini di cui al successivo punto 4.3. decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

##### **4.3. CONDIZIONI E MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della raccomandata.

Nel caso di domande concorrenti, cioè spedite nello stesso giorno, l'autorizzazione verrà assegnata osservando il seguente ordine di priorità:

- al richiedente che non sia già titolare di qualsiasi altra autorizzazione commerciale;
- al richiedente con maggiore anzianità di iscrizione al R.E.C.;
- per sorteggio.

Il Sindaco, verificata la disponibilità di posteggi previsti al punto 6.4 del capitolo sesto "aree da utilizzarsi quotidianamente almeno cinque giorni alla settimana", rilascia la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 112/91.

Fino al 31 dicembre 1995, le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 3, dell'art. 2, della legge 112/91, e fra questi a coloro che abbiano una concessione di posteggio utilizzabile per almeno due giorni alla settimana.

Ai sensi dei D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 e 411, la domanda si intende accolta qualora non venga comunicato all'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte del comune, il provvedimento di diniego.

Le domande non accolte verranno archiviate e i richiedenti, qualora interessati, dovranno riproporre nuova domanda.

#### **4.4. CONTENUTO MERCEOLOGICO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

L'autorizzazione comunale viene rilasciata in riferimento alle tabelle e specializzazioni merceologiche stabilite ai sensi dell'art. 37 della legge 426/71 e dall'allegato 5 del D.M. 375/88, con esclusione delle seguenti tabelle e specializzazioni:

- tab. Ia;
- tab. III;
- tab. VIII;
- tab. XI;
- tab. XIV, categorie: armi, munizioni, e esplosivi.

Oltre ai divieti previsti dall'art. 7, comma 8, della legge 112/91.

#### **4.5. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE**

L'autorizzazione comunale è revocata dal Sindaco qualora:

- a) il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;
- b) avvenga la decadenza della concessione del posteggio;
- c) il titolare venga cancellato dal R.E.C.;
- d) venga accertata da parte dell'U.P.I.C.A., la recidiva per le violazioni previste dai commi 1,2,3 e 4, dell'art. 6 della legge 112/91.

#### **4.6. SUBINGRESSO**

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività ed il subentrante sia iscritto al R.E.C.

Il trasferimento della gestione di cui al precedente comma, deve intendersi il trasferimento dell'intera azienda e non solo di una o alcune tabelle merceologiche possedute.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più, ed il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.

Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto del trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune. Qualora a decorrere dalla data del trasferimento dell'azienda non inizi l'attività entro sei mesi, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato dal Sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto nel registro, ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti.

Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell'atto del trasferimento dell'azienda può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi l'attività entro sei mesi decorrenti dalla data di iscrizione.

Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi precedenti.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione dell'azienda, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'azienda che ha diritto ad ottenerla. Qualora il titolare non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.

La società, cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita l'azienda, può continuare l'attività alle stesse condizioni del dante causa, in pendenza dell'iscrizione nel R.E.C. e del trasferimento dell'autorizzazione intestata allo stesso dante causa, purché entro un anno dal conferimento segua l'autorizzazione occorrente. Il termine può essere prorogato dal Sindaco in caso di ritardo non imputabile al soggetto interessato.

Gli atti di trasferimento dell'azienda devono essere formati secondo le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1993, n. 310.

## **CAPITOLO QUINTO**

### **RILEVAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE IN ATTO SUL TERRITORIO**



## **5. CONSISTENZA DELLA RETE COMMERCIALE DI VENDITA SU AREE PUBBLICHE**

### **5.1. MERCATO SETTIMANALE DI MERCI VARIE**

Attualmente il mercato settimanale è formato da n. 22 posteggi, oltre ad un posteggio destinato ai produttori agricoli, come indicato dalla planimetria allegata

“ALLEGATO A” .

### **5.2. POSTEGGI ISOLATI**

Non esistono posteggi isolati.

### **5.3. POSTEGGI UTILIZZATI QUOTIDIANAMENTE**

Attualmente non esistono attività di vendita quotidiana, con chioschi, banchi o altre attrezzature.

## **CAPITOLO SESTO**

### **DETERMINAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (art. 3, comma, della legge 112/91)**

## 6. DETERMINAZIONE DELL'AMPIEZZA DELLA AREE PUBBLICHE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

L'art. 3, comma 4, della legge 112/91, prescrive che l'ampiezza delle aree da destinare all'attività per il commercio su aree pubbliche sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

La rete commerciale del comune è così composta:

- attività commercio al dettaglio in sede fissa n. 58;
- esercizi della somministrazione alimenti e bevande n. 12;
- attività di vendita in forma itinerante presenti in modo costante sul territorio n. 4.

### 6.1. PRODUTTIVITA' DEL SETTORE

Per il calcolo della produttività del settore vengono utilizzati i dati ISTAT pubblicati nel notiziario statistico "I consumi delle famiglie lombarde" della Regione Lombardia, aggiornato in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita.

Sono pertanto tracciabili le seguenti previsioni di spesa annua procapite:

- pane, cereali e derivati	€ 249,97	(L. 484.000)
- formaggi, latte e uova	€ 335,18	(L. 649.000)
- oli e grassi alimentari	€ 142,03	(L. 275.000)
- ortaggi e frutta	€ 255,65	(L. 495.000)
- zuccheri e altri alimentari	€ 124,98	(L. 242.000)
- vestiario e calzature	€ 613,55	(L. 1.188.000)
- altri prodotti	€ 700,32	(L. 1.356.000)

Le indagini anagrafiche negli ultimi anni pongono in evidenza un aumento della popolazione, come indicato nella tabella che segue:

ANNO	ABITANTI
1991	4.760
1992	4.845
1993	4.908
1994	4.934
1995	4.941

Il mercato teorico viene così a definirsi con la risultanza della spesa teorica per anno rapportata alla popolazione residente, secondo le seguenti risultanze:

- prodotti alimentari	€ 5.453.699,64	(L. 10.559.835.000)
- abbigliamento e calzature	€ 3.020.510,57	(L. 5.848.524.000)
- altri prodotti	€ 3.447.653,48	(L. 6.675.588.000)
	€ 11.921.863,69	(L. 23.083.947.000)

### 6.2. PRODUTTIVITA' REALE DEL SETTORE

I dati sulla produttività devono essere visti in una prospettiva realistica rispetto all'indice di evasione nel campo della domanda, sia verso altre forme di distribuzione primaria e secondaria (produzione), sia verso altri territori.

Il ruolo del commercio su aree pubbliche può essere quantificato in questa ottica intorno al 10%, di cui il 40% destinato agli operatori del commercio su aree pubbliche a posto fisso.

In tale ipotesi si ha una produttività complessiva di € 476.874,09 (L. 923.357.000).

### **6.3. DIMENSIONAMENTO DELL'AREA DA DESTINARE AL MERCATO SETTIMANALE**

Per quanto affermato nei punti precedenti è possibile determinare l'ampiezza dell'area del mercato settimanale nella consistenza di n. 22 posteggi, come indicati nella planimetria allegata:

“ALLGATO B”

Con tale dimensionamento ed in base alla produttività del settore indicata al punto 6.2., si ricava una produttività media giornaliera per banco di circa € 416,78 (lire 807.000).

Oltre ai posteggi sopra stabiliti, viene individuato anche n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli.

La domanda per l'assegnazione del posteggio riservato ai produttori agricoli, deve essere presentata, in competente bollo, al Sindaco, mediante lettera raccomandata, e deve contenere:

- generalità;
- indirizzo;
- codice fiscale;
- prodotti che si intendono porre in vendita;
- indicazione del o dei periodi di vendita;
- indicazioni di concessioni di posteggi in altri comuni.

Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione della raccomandata.

Nel caso di domande concorrenti, cioè spedite nello stesso giorno, la concessione del posteggio avverrà osservando il seguente ordine di priorità:

- al richiedente che non sia già titolare di altro posteggio;
- al richiedente con maggior anzianità nella qualità di produttore agricolo;
- per sorteggio.

La concessione del posteggio ha validità sino al 31/12 dell'anno in cui è stata rilasciata.

Il titolare, qualora interessato, deve inoltrare domanda di conferma, entro il 30/11, per l'anno successivo, diversamente si intende rinunciatario.

Le richieste di riconferma riguardanti un solo periodo dell'anno, devono essere presentate prima della scadenza del periodo in corso.

La qualità di produttore agricolo è provata mediante certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti da porre in vendita.

Il certificato deve essere allegato alla domanda di concessione del posteggio e deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie coltivata.

### **6.4. AREE PUBBLICHE DA UTILIZZARSI QUOTIDIANAMENTE (ALMENO CINQUE GIORNI ALLA SETTIMANA)**

Nella situazione attuale non si ritiene di prevedere aree da destinare a tale attività.

## **CAPITOLO SETTIMO**

### **DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO**

## **7. DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO**

Nel giorno di VENERDI' in via Zanica, nell'area indicata nella planimetria allegata, si svolge il mercato settimanale di merci varie.

Nel caso in cui la giornata di svolgimento del mercato coincida con una festività, il mercato avrà luogo nella stessa giornata.

Il Sindaco, per particolari esigenze e su richiesta degli interessati e sentite le associazioni provinciali di categoria, può disporre diversamente da quanto indicato nel comma precedente.

d) Il numero dei posteggi ed il loro dimensionamento è indicato al punto 6.3. del capitolo sesto.

### **7.1. PERSONALE PREPOSTO ALLA DIREZIONE DEL MERCATO**

Alla direzione del mercato è preposto il responsabile del servizio commercio appositamente incaricato dal Sindaco, al quale spetta il compito di curare l'andamento amministrativo, mentre la vigilanza e la direzione tecnica è affidata al personale della polizia municipale.

### **7.2. OPERAZIONI DI ACCESSO E SGOMBERO DEL MERCATO**

I titolari di posteggio dovranno accedere al mercato non prima delle ore 7,00. L'orario di vendita è stabilito dalla ore 7,30 alle ore 12,30.

Lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro le ore 13,30.

Le operazioni per l'assegnazione dei posti temporaneamente non occupati dal titolare avranno luogo alle ore 8,00.

Il Sindaco potrà, in occasioni e ricorrenze particolari, modificare gli orari sopra indicati, anche su richiesta delle rappresentanze provinciali di categoria.

### **7.3. DIMENSIONAMENTO DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA**

Il fronte espositivo dei posteggi deve essere contenuto nella misura massima di nove metri lineari. Eventuali deroghe alle misure così stabilite, potranno essere concesse dal Sindaco, compatibilmente con la disponibilità dell'area, in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente alle caratteristiche delle attrezzature di vendita.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere lasciato uno spazio divisorio di almeno m. 0,50 che dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di due metri, misurata nella parte più bassa.

### **7.4. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AL MERCATO**

Nelle disponibilità indicate nel capitolo sesto, punto 6.3., il Sindaco rilascia la concessione per l'occupazione del posteggio a chi è in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b, della legge 28 marzo 1991, n. 112, con indicato il relativo posteggio.

### **7.5. DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

La domanda intesa ad ottenere la concessione del posteggio deve essere presentata al Sindaco, mediante lettera raccomandata, e deve contenere:

- a) generalità o ragione sociale;
- b) nazionalità;
- c) codice fiscale;

- d) indirizzo o sede legale;
- e) numero e data dell'autorizzazione commerciale e autorità che l'ha rilasciata;
- f) tabelle o categorie di prodotti per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- g) dichiarazione dell'assunzione dell'onere di provvedere a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, consapevole che l'inosservanza comporta l'automatica decadenza della concessione del posteggio.

## **7.6. CONDIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DEL POSTEGGIO**

La concessione del posteggio ha validità per dieci anni e può essere rinnovata, previa richiesta da parte del titolare da inviare al Sindaco, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della richiesta di rinnovo si intende rinuncia al posteggio da parte del titolare della concessione. Il titolare di posteggio può porre in vendita tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione commerciale, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività con il sistema del "BATTITORE".

## **7.7. TRASMISSIONE DEL POSTEGGIO**

Nel caso di trasferimento dell'azienda, il subentrante ha diritto che gli venga rilasciata a suo nome la concessione del posteggio con le stesse modalità e condizioni indicate nella concessione di cui era titolare il cedente.

## **7.8. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare entro l'orario stabilito, ovvero di cui si ha notizia della non occupazione, viene assegnato, per il periodo di non utilizzazione, agli operatori che ne facciano richiesta verbale al personale della polizia municipale incaricato alla vigilanza del mercato.

L'assegnazione viene effettuata prioritariamente ai titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 112/91, e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato.

Il personale provvederà a formare due separate graduatorie rispettivamente:

- una per i titolari di autorizzazioni di tipo c);
- una per i titolari delle altre autorizzazioni.

Gli interessati dovranno presentarsi al personale preposto alla vigilanza del mercato, esibendo la propria autorizzazione commerciale, per l'annotazione della presenza per la formazione della graduatoria.

Nel caso vengano presentate, da parte di operatori aventi parità di requisiti, richieste superiori al numero dei posteggi disponibili si procederà all'assegnazione dei posteggi mediante sorteggio.

I concessionari di posteggi che si presentano al mercato dopo l'orario stabilito, possono partecipare all'assegnazione di un posteggio dopo che sia stata effettuata l'assegnazione per tutti gli altri.

## **7.9. DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

Il diritto della concessione del posteggio decade in caso di:

a – mancata utilizzazione del posteggio assegnato per oltre tredici giorni di mercato, anche in modo saltuario, in ciascun anno (dal 1.1. al 31.12.), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare debitamente documentate;

b – occupazione di area superiore o diversa da quella assegnata;

c – mancata pulizia dell'area mediante rimozione dalla stessa in ogni ingombro e rifiuti;

d – utilizzazione di più di un posteggio contemporaneamente nell'ambito dello stesso mercato;

e – qualora sia divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio per la violazione delle norme sull'esercizio dell'attività, previste dalla legge 112/91, del D.M. 248/93, nonché di quelle del Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e di regolamenti di polizia urbana emanate ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge 112/91.

#### **7.10. REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

Il sindaco qualora, per motivi di pubblico interesse, si renda necessario provvedere a rendere libera l'area occupata dal posteggio, causa la necessità di eseguire lavori stradali per motivi di viabilità, per una diversa organizzazione dell'area, per manifestazioni o altri motivi, può revocare la concessione del posteggio senza alcun onere per il comune.

Il titolare del posteggio revocato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale di uguale superficie.

In attesa della nuova assegnazione l'operatore ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Sindaco, tramite il personale della polizia municipale, per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

#### **7.11. CAMBIO DI POSTEGGIO**

I titolari di posteggi, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda alla Camera di commercio, mediante lettera raccomandata, intesa ad ottenere il trasferimento di uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili.

La domanda verrà accolta solo se alla data di presentazione della stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di nuova autorizzazione che riguardi il posteggio richiesto.

#### **7.12. PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO**

I titolari dei posteggi non devono gettare sul suolo rifiuti o residui di qualsiasi genere inerenti la propria attività.

Alla chiusura del mercato, il posteggio occupato ed i tratti di passaggio antistanti e retrostanti, dovranno essere lasciati puliti ed i rifiuti ed i contenitori usati per confezionare le merci (cassette, cartoni, ecc.) devono essere raccolti in sacchi per le immondizie e riposti negli appositi contenitori collocati, a cura del comune, nelle vicinanze del mercato.

#### **7.13. TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Il concessionario del posteggio dovrà corrispondere per l'uso del posteggio, la tassa di occupazione di suolo pubblico determinata dal regolamento comunale, in base alle disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566. Dovrà essere pure corrisposta la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, nella misura e con le modalità stabilite dal comune.

La superficie del posteggio verrà calcolata in base alla proiezione orizzontale delle massime sporgenze.

Il mancato pagamento entro i termini previsti, comporta il mancato uso del posteggio fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento, fatte salve le sanzioni previste.

#### **7.14. PARTICOLARI DIVIETI PER I CONCESSIONARI DI POSTEGGIO**

Oltre a quanto stabilito dalla legge 28 marzo 1991, n. 122 e dal D.M. 4 giugno 1993, n. 248 nonché dalla legge 426/71 e D.M. 375/88, in quanto applicabili, ai titolari dei posteggi al mercato è fatto divieto di:

a – adottare sistemi di vendita che arrechino disturbo sul mercato;



- b – vendere generi infiammabili;
- c – detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
- d – sostare, dopo l’inizio delle operazioni di vendita, con veicoli o altri mezzi di trasporto che non servono da banco o da sostegno delle merci, che non trovino sistemazione nel posteggio assegnato;
- e – allacciarsi agli impianti esistenti per l’illuminazione dell’energia elettrica o installare prese d’acqua, senza la preventiva autorizzazione comunale o di altre autorità competenti;
- f – danneggiare in qualsiasi modo il suolo, aiuole, piantagioni, segnaletica stradale o qualsiasi altra attrezzatura o pertinenza stradale;
- g – praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall’autorità comunale, salvo per le iscrizioni riguardanti il prezzo di vendita delle merci;
- h – collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l’attività di vendita attigua o i passaggi destinati al pubblico;
- i – accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l’incolumità pubblica delle persone;
- l – lasciare animali liberi;
- m – usare bilance a stadera o rette a mano;
- n – usare altoparlanti o altri strumenti acustici per attirare gli acquirenti, salvo che per consentire l’ascolto di dischi o musicassette ai clienti e comunque con volume moderato;
- o – esporre merci sui banchi ad una altezza inferiore dal suolo di m. 0,70, salvo che per generi di: calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti.

Le trasgressioni alle norme sopra indicate, quando non costituiscono reato ovvero non siano punite da altre leggi o regolamenti, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 e 110 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, con sanzione amministrativa sino ad un massimo di € 516,46 (lire 1.000.000), ai sensi dell’art. 113 della legge 689/81.

## **CAPITOLO OTTAVO**

### **DISPOSIZIONI PER SAGRE, FIERE O MERCATI IN OCCASIONE DI FESTIVITA' LOCALI**

## **8. FIERE, SAGRE O MERCATI IN OCCASIONE DI FESTIVITA' LOCALI**

### **8.1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

La domanda intesa ad ottenere la concessione dei posteggi di cui al punto precedente, deve essere redatta in competente carta legale ed inviata al Sindaco mediante raccomandata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione, e deve contenere:

- generalità o ragione sociale;
- nazionalità;
- codice fiscale;
- indirizzo o sede legale;
- numero e data di iscrizione al registro delle ditte;
- camera di commercio presso la quale è stata ottenuta l'iscrizione al R.E.C., indicando numero e data d'iscrizione e le tabelle merceologiche per le quali si è ottenuta l'iscrizione;
- le tabelle merceologiche contenenti i prodotti che si intendono porre in vendita;
- le dimensioni del banco;
- indicazione se trattasi di autorizzazione ottenuta per conversione dell'autorizzazione di cui alla legge 398/76, ovvero ottenuta dopo l'entrata in vigore della legge 112/91;
- indicazione delle presenze nelle precedenti manifestazioni.

Il responsabile dell'ufficio competente provvede a respingere eventuali domande non presentate mediante raccomandata.

### **8.2. DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.**

I posteggi sono assegnati ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 112/91, con le seguenti priorità:

- ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4 della legge 112/91, ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 398/76, e fra questi a coloro che hanno il più alto numero di presenze nelle manifestazioni precedenti;
- ai titolari delle altre autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge 112/91, e fra questi a coloro che hanno il più alto numero di presenze nelle manifestazioni precedenti;

Il possesso del titolo di priorità è attestato dal Sindaco.

Per coloro i quali non sia possibile documentare il numero di presenze, la graduatoria è formata dando precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle ditte.

La graduatoria è affissa nell'albo pretorio del comune almeno dieci giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

### **8.3. CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL POSTEGGIO**

Condizione per l'utilizzazione del posteggio è il pagamento anticipato della tassa occupazione suolo pubblico e raccolta e smaltimento rifiuti, secondo le tariffe e modalità stabilite dal comune.

L'orario di vendita è stabilito, di norma, dalle ore 9,00 alle ore 22,00. Gli operatori dovranno accedere all'area non prima delle ore 8,30 e non dopo le ore 9,00 e dovranno lasciarla libera di ogni cosa, compreso i rifiuti prodotti dallo svolgimento dell'attività, entro le ore 23,00. Particolari modalità e condizioni potranno essere stabilite di volta in volta dal Sindaco.

#### 8.4. CALENDARIO DELLE FIERE, SAGRE O MANIFESTAZIONI

Ogni anno viene consentita l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione delle seguenti festività e manifestazioni:

LOCALITA'	DATA	BANCHI	MERCEOLOGIA
VIA VESPUCCI E P.LE SCUOLE MEDIE	domenica prima dell'ultimo giorno di carnevale	5	dolciumi e giocattoli

Il Sindaco potrà altresì autorizzare lo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche in occasione di particolari e occasionali manifestazioni.

# **CAPITOLO NONO**

## **DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE**

## **9. NORME E DIRETTIVE PER L'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE**

L'attività commerciale in forma itinerante può essere svolta su qualsiasi area.

L'operatore non può sostare nello stesso punto per più di un'ora e la sosta successiva deve essere effettuata in un posto che disti almeno cinquecento metri dal punto precedente.

Le soste dovranno essere effettuate osservando i divieti e limitazioni previsti dal codice della strada.

Durante la sosta non è consentito collocare merci o altre cose sul suolo.

Il sindaco, con propria ordinanza, stabilisce le zone in cui l'attività di vendita è vietata per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

### **9.1. ORARI E GIORNATE DI ATTIVITA'**

Il sindaco, con propria ordinanza, determina l'orario di vendita nell'ambito dei seguenti indirizzi:

#### **1) ORARIO GIORNALIERO:**

- non prima delle ore 8,00 e non oltre le ore 20,00, senza alcuna interruzione meridiana.

Nel periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora legale l'orario serale può essere fissato alle ore 21,00.

#### **2) CHIUSURA INFRASETTIMANALE:**

- Chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata da effettuarsi:

- ATTIVITA' ALIMENTARI – lunedì pomeriggio con inizio dalle ore 13,00
- ATTIVITA' NON ALIMENTARI – lunedì mattina fino alle 13,00.

L'obbligo della chiusura infrasettimanale è sospeso:

- quando nella settimana ricorre un giorno festivo oltre alla domenica;
- nel mese di dicembre fino ad un massimo di quattro mezza giornate.

#### **3) GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE:**

Non è consentita l'attività in forma itinerante nelle giornate domenicali e festive.

### **9.2. PRODUTTORI AGRICOLI**

Le presenti disposizioni sono applicabili anche agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

## **CAPITOLO DECIMO**

### **NORME IGIENICO - SANITARIE**

## **10. NORME IGIENICO-SANITARIE**

**(art. 22 decreto 4 giugno 1993, n. 248)**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie e garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, secondo le prescrizioni che verranno stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

Qualora l'attività sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità.

Il commercio su aree pubbliche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati i prodotti alimentari o in altre aree ad esso contigue, Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.



## ORDINANZA 26 GIUGNO 1995

Requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari

(G.U. n. 203 del 31.08.1995)

### *Art. 1. Caratteristiche generali delle aree.*

Nell'adozione dei regolamenti locali di igiene, i comuni provvedono affinché le aree di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della legge 28 marzo 1991, n. 112, siano:

- a) pavimentate, strutturate in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e un regolare deflusso delle acque e, per quanto possibile, delimitate;
- b) dotate, nel caso in cui l'attività commerciale si svolga in modo continuativo, di servizi igienici per il personale addetto, costituiti da gabinetto dotato di acqua corrente, lavabi con erogatore di acqua non azionabile a mano o a gomito, ovvero con mezzi azionabili automaticamente o a pedale, con distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.

Nel caso in cui le predette aree siano utilizzate permanentemente per la ristorazione, esse devono essere anche munite di servizi igienici rapportati al flusso dell'utenza;

- c) dotate, ove necessario, di allacciamento elettrico e idrico;
- d) dotate di scarichi fognari per la raccolta delle acque reflue;
- e) dotate di attrezzature per la raccolta di rifiuti solidi urbani in conformità alle disposizioni vigenti.

### *Art. 2. Caratteristiche delle strutture fisse.*

1. Ai soli fini della presente ordinanza, per strutture fisse, si intendono chioschi o box e comunque banchi con superficie senza soluzione di continuità prefabbricati o in muratura o in materiali compositi che occupano permanentemente l'area adibita a mercato.

2. Per tali strutture sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) strutture opportunamente coibentate, ben areate, costruite in muratura, metalli, materiali plastici e altri materiali simili, secondo criteri che consentano un'adeguata pulizia e disinfezione ed un'adeguata prassi igienica, nonché evitino l'accumulo di sporcizia e la contaminazione degli alimenti con sostanze e micro-organismi estranei. Le pareti ed i pavimenti dei locali dovranno essere rivestiti con materiale impermeabile, facilmente lavabile e senza soluzione di continuità in modo da consentire l'arrotondamento degli angoli e degli spigoli di connessione delle pareti e del pavimento. L'uso di pedane interne è consentito se costruite in materiale lavabile e disinfettabile;
- b) banchi di vendita rispondenti ai requisiti tecnico-costruttivi razionali sotto il profilo igienico-sanitario in relazione ai tipi di alimenti commerciati indicati nelle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e banchi di esposizione, mostre, utensili, apparecchiature, attrezzature, destinati a venire a contatto con gli alimenti, costruiti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, e ai relativi decreti di attuazione.

I banchi di vendita devono essere muniti di un rialzo protettivo di almeno 30 cm di altezza dal piano di vendita, esteso lungo i tre lati prospicienti gli avventori, escluso che per i prodotti ortofrutticoli;

- c) adeguata protezione degli alimenti da contaminazioni esterne;
  - d) contenitori di rifiuti da porre in uno apposito spazio.
3. Le strutture di cui al comma 1 devono poter disporre di servizi igienici e di acqua per le operazioni di pulizia.
4. Nel caso di vendita di prodotti alimentari deperibili - esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi - è richiesto, fatte salve le prescrizioni particolari di cui all'art. 5:
- a) l'allacciamento alla rete elettrica ovvero disponibilità di energia elettrica erogata da impianto autonomo;
  - b) l'allacciamento alla rete idrica o comunque impianto di erogazione autonoma di acqua potabile idonea al consumo umano;
  - c) appositi impianti frigoriferi di deposito celle o armadi - e di distribuzione, adeguati alla capacità commerciale interessata, ed in grado di assicurare le temperature prescritte per i diversi alimenti, nonché il continuo mantenimento della catena del freddo;
  - d) le strutture di cui al presente articolo possono essere autorizzate al commercio di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, solo nel caso in cui ricorrano i requisiti di cui all'art. 22, comma 5, del decreto ministeriale n. 248 del 1993.
5. Sono fatte salve le prescrizioni particolari di cui all'art. 5.

### *Art. 3. Caratteristiche dei veicoli.*

1. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari può essere esercitato con l'uso di veicoli aventi le seguenti caratteristiche:

- a) struttura tecnica adeguata, con vano interno di altezza non inferiore ml. 2 e con rialzo da terra (compreso il piano appoggio pacchi) non inferiore a ml. 1,30, realizzata con materiali resistenti ed inalterabili, con pareti e tetto

opportunamente coibentati a mezzo di idonei materiali isotermitici, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di trasporto, conservazione e protezione dei prodotti alimentari;

- b) parete laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque realizzata, di copertura protettiva delle parti dei banchi e delle altre apparecchiature eventualmente rimaste totalmente esposte;
  - c) banchi fissi a spostamento (automatico o meno) orizzontale o inclinato, utensili, apparecchiature, ed impianti - conformi per requisiti a quelli di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) - atti in ogni caso alla conservazione, protezione e distribuzione igienica degli alimenti e bevande appartenenti al settore merceologico prescelto riferito alle tabelle di cui all'allegato 5 dell'art. 12 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;
  - d) adeguato impianto idraulico per l'acqua potabile da collegarsi con l'acquedotto comunale oppure apposito serbatoio per la riserva di acqua potabile con erogazione calda e fredda, di capacità adeguata per assolvere alle esigenze dell'igiene personale e a quelle relative al settore merceologico prescelto;
  - e) apposito serbatoio per le acque di scarico a circuito chiuso - di capacità adeguata alle esigenze igieniche desumibili del settore merceologico attivato - munito di dispositivo di disinfezione delle acque medesime;
  - f) settore protetto e ben separato dal settore alimenti per la collocazione di sacco di plastica a perdere per la raccolta dei rifiuti solidi;
  - g) impianto di erogazione autonoma di energia elettrica in grado di consentire lo svolgimento delle operazioni di somministrazione ed il funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo;
  - h) i gruppi motocondensanti necessari al funzionamento dei frigoriferi o dei banchi di esposizione devono essere alloggiati in modo tale da permettere l'espulsione all'esterno dell'aria che attraversa i condensatori per il necessario funzionamento;
  - i) qualora il veicolo, interamente furgonato, sia destinato al trasporto di alimenti deperibili da mantenere a regime di temperatura controllata secondo la normativa vigente, quali prodotti surgelati, refrigerati o congelati, questo deve essere munito di generatore autonomo con caratteristiche di potenza adeguate al funzionamento delle attrezzature di conservazione regolate dalle norme A.T.P.;
  - l) sono fatte salve in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 5.
2. I veicoli immatricolati in uno Stato dell'UE o in uno dei Paesi contraenti dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, all'atto di ingresso nel territorio nazionale mantengono le caratteristiche previste dalla normativa vigente nei Paesi di origine, ove difformi da quelle recate dalla presente ordinanza.
  3. I veicoli di cui al comma 1 devono essere periodicamente sottoposti a trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione previsti in materia.
  4. I prodotti alimentari devono essere collocati nei veicoli in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

#### **Art. 4. Caratteristiche dei banchi rimovibili.**

1. Ai fini della presente ordinanza, per banchi rimovibili si intendono le attrezzature facilmente smontabili, in materiali plastici, metallici e altri materiali similari opportunamente trattati.
2. Per tali strutture sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) banchi di esposizione, o mostre, e banchi di somministrazione costruiti in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, conformi ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b);
  - b) banchi di esposizione muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi, che comunque devono essere tenuti in idonei contenitori conformi ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), né ai prodotti alimentari non deperibili conservati e comunque preparati e preconfezionati e gli altri prodotti alimentari non deperibili indicati nella tabella merceologica n. VI di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene.
4. La commercializzazione dei prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi è consentita su tali strutture nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 e dei requisiti di cui al successivo art. 5, rispettivamente commi 3 e 4.
5. Tali strutture non possono essere destinate alla commercializzazione di carni fresche e loro preparazione.
6. Tali strutture non possono essere destinate, altresì, alla vendita di prodotti deperibili, a meno che non siano dotate di strumentazioni idonee per il mantenimento delle temperature previste dalla normativa vigente

#### **Art. 5. Prescrizioni particolari.**

1. La vendita su aree pubbliche di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carne e prodotti a base di carne non preconfezionati è subordinata al rispetto delle norme vigenti e delle seguenti condizioni:
  - a) autorizzazione prescritta dall'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
  - b) banchi di esposizione provvisti di comparti separati per le carni avicunicole, per i prodotti di salumeria e per i prodotti pronti a cuocere di cui all'art. 57, comma 4, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;
  - c) divieto di procedere al disosso delle carni nonché alla produzione di preparazioni di carni o di preparazioni di prodotti della pesca;
  - d) adeguate strutture frigorifere per la conservazione e distribuzione in regime di temperatura controllata.

2. Per la vendita su aree pubbliche di prodotti a base di carne allo stato di precotti si osservano le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 4 agosto 1988, n. 375, ed in particolare, sono richiesti:
- piano di cottura, inclusa la frittura, forno o girarrosto a cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori e parte del banco caldo in acciaio inox e a tenuta stagna;
  - banco di armadi o vetrina munito di sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa della vendita, alla temperatura compresa tra 60 e 65 °C;
  - banco di armadio o vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi per la relativa conservazione, in attesa della vendita alla temperatura massima di +4 °C.
3. La vendita su aree pubbliche di prodotti della pesca è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- apparecchi per la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo, idonei per la conservazione anche attraverso l'impiego di ghiaccio prodotto con acqua potabile idonea al consumo umano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
  - banchi in materiali impermeabili, inalterabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti secondo criteri atti a consentire, anche attraverso particolari dispositivi, lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nel sistema delle acque reflue e conformi ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b);
  - il controllo della temperatura prevista dalla normativa vigente deve essere assicurato per tutta la durata della vendita.
4. La vendita su aree pubbliche di molluschi bivalvi vivi è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- banchi di esposizione in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, privi di soluzione di continuità, muniti di:
    - dispositivi atti a raccogliere l'acqua intervalvare dei molluschi eduli;
    - dispositivi che mettano la merce al riparo da ogni eventuale insudiciamento o da contatti o manipolazione del pubblico;
    - di impianto refrigerante che assicuri il mantenimento delle temperature prescritte;
  - apposite celle o almeno appositi comparti per il deposito di molluschi.

**Art. 6. Attività di somministrazione.**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, è consentita in presenza dei seguenti requisiti:
- apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti, rispondenti ai requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, autorizzati ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, oppure - nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni - la sola attrezzatura per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento;
  - la preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscono la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione;
  - locali di consumo ben areati, adeguatamente illuminati, sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione, gli arredi, le attrezzature, l'utensileria e quant'altro occorre ai fini della somministrazione e per consentire agevolmente il lavoro del personale e la circolazione del pubblico, ovvero apposite aree di ristorazione attrezzate secondo criteri razionali sotto il profilo igienico-sanitario;
  - locali o armadi per il deposito degli alimenti e delle bevande da somministrare, corrispondenti per ampiezza all'entità dell'attività commerciale e provvisti, nel caso di alimenti deteriorabili, di impianto frigorifero;
  - banchi di esposizione, o mostre, e banchi di somministrazione costruiti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili. Tali banchi, nel caso di sostanze alimentari deteriorabili devono essere dotati di apparecchiatura frigorifera e di adeguata protezione isotermica atta a conservare gli alimenti alle temperature prescritte dalla normativa vigente, anche quando abbiano apertura permanente per la manipolazione degli alimenti ai fini della somministrazione. In ogni caso, i banchi di esposizione devono essere muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni da parte degli avventori;
  - adeguata erogazione di acqua potabile idonea al consumo umano conforme ai requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. I medesimi requisiti sono richiesti per l'acqua impiegata per la produzione di ghiaccio;
  - servizi igienici costituiti da:
    - gabinetto dotato di acqua corrente in quantità sufficiente, fornito di vaso a caduta d'acqua;
    - lavabi ad acqua corrente fredda e calda con comando di erogazione non azionabile a mano o a gomito, con distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso;
  - idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali di somministrazione.

I locali adibiti a servizi igienici sono provvisti di pavimenti e pareti costruiti con materiale impermeabile (le pareti fino all'altezza di 180 cm), facilmente lavabili e disinfettabili, nonché di sistemi di corretta aerazione naturale o meccanica;

- i) raccolta dei rifiuti in bidoni con sacco, chiudibili, sistemati in locale o settore idoneo o in un'area opportunamente separata per essere rimossi ed allontanati al più presto. Il locale, il settore, l'area debbono essere dotati di sistemi di protezione atti ad impedire l'accesso di insetti o altri animali nocivi.
2. Qualora l'attività non sia effettuata in locali di consumo o aree di ristorazione, sono richiesti i requisiti generici di cui agli artt. 2 e 3, nonché, per le attività di somministrazione di sole bevande espresse, infusi, latte, frullati, preparati con le strutture di banco, ed alimenti pronti per il consumo preparati in laboratori esterni e per le attività che effettuano anche operazioni di preparazione di alimenti compositi quali tramezzini, tartine ed altri prodotti farciti analoghi o anche trattamenti di riscaldamento e di cottura dei cibi, sono richieste rispettivamente le seguenti caratteristiche:
  - a. una adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili. Sono necessari a tal fine idonei sistemi di detersione, lavaggio e risciacquo, nei lavelli di banco o in appositi lavelli separati, di numero e dimensioni adeguati alla attività commerciale in atto, oppure mediante l'impiego di lavastoviglie che assicurino un ciclo automatico completo. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costituiti da materiale impermeabile, facilmente disinfettabile e lavabile, ed al riparo da contaminazioni esterne;
  - b. appositi settori o spazi opportunamente attrezzati per la preparazione di alimenti compositi, di riscaldamento e di cottura dei cibi, strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.
3. Per l'attività di somministrazione di prodotti a base di carne allo stato di precotti di cui all'art. 57, comma 4, del decreto ministeriale del 5 ottobre 1981, n. 375, sono richiesti i requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
4. Si prescinde dall'obbligo delle lavastoviglie a ciclo automatico completo qualora siano utilizzate stoviglie in materiale consentito e non più utilizzabile (a perdere).

#### **Art. 7. Autorizzazione e idoneità sanitaria.**

1. L'esercizio di attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, è subordinata all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. L'autorizzazione sanitaria deve indicare la specializzazione merceologica dell'attività esercitata.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e bevande previsto dall'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le autorità sanitarie territorialmente competenti accertano la sussistenza dei requisiti sanitari di cui agli articoli precedenti.
3. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, artt. 37/42 con l'esclusione degli accertamenti di cui al comma 2 dell'art. 39.
4. L'autorizzazione sanitaria deve riportare gli estremi del veicolo di cui ai documenti rilasciati dalla Motorizzazione Civile a seguito del collaudo per l'omologazione del mezzo ad autonegozio nel caso in cui il commercio avvenga mediante un veicolo.
5. Nella fase autorizzativa il venditore deve indicare le modalità con cui si provvede al condizionamento termico della merce invenduta durante i periodi di non attività commerciale.

#### **Art. 8. Punti critici e norme aggiuntive.**

1. Il titolare dell'attività commerciale deve individuare ogni processo, fase o operazione che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e garantire che siano predisposte, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza igienica avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici:
  - analisi dei potenziali rischi per la sicurezza degli alimenti e delle bevande nelle attività di somministrazione;
  - individuazione, durante tale attività, dei punti in cui possono verificarsi rischi per la sicurezza degli alimenti e delle bevande (punti critici) compresi quelli derivanti dall'uso dei contenitori e degli utensili che vengono a contatto con gli alimenti;
  - decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati;
  - individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza di tali punti critici;
  - riesame periodico, e in occasione di ogni variazione della tipologia di attività, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e di sorveglianza.
2. Gli addetti devono curare particolarmente la propria igiene personale e indossare indumenti adeguati e puliti.
3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati e trasportati, devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni. In particolare, gli alimenti devono essere collocati e/o protetti in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono essere previsti procedimenti appropriati per garantire il controllo degli agenti nocivi.

**Art. 9. Vigilanza e controllo.**

1. L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, è effettuata dagli organi istituzionalmente preposti; tale attività è svolta anche dal personale del Comando carabinieri antisofisticazioni e sanità, funzionalmente dipendente dal Ministero della sanità.
2. Gli atti amministrativi compilati dal personale di cui al secondo comma, vengono inoltrati all'autorità sanitaria competente per territorio, in conformità alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.

**Art. 10. Disposizioni transitorie.**

1. Le strutture di cui all'art. 4 debbono essere conformi ai requisiti prescritti entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Le norme di cui all'art. 5, in materia di prescrizioni particolari per il commercio di taluni prodotti, si applicano entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
3. Le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 6 e 8 devono essere attuate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
4. Fino alle date previste nei commi 2 e 3, si applica il disposto di cui all'art. 22, comma 8, del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248.
5. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia di alimenti e bevande da leggi speciali e da regolamenti, ivi comprese quelle di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1995

*Il Ministro:* GUZZANTI